



AMIS dal 1992 AL SERVIZIO DELLE IMPRESE E DELL'AMBIENTE

ASSOCIAZIONE IMPRESE GESTIONE RIFIUTI

Via Weiden 35 62100 Macerata Tel. e Fax: 0733/230279 Cell. Segreteria: 335 6670118
C.F.: 93029960429 info@amisrifiuti.org www.amisrifiuti.org PEC: amis@ticertifica.it

ALLE AZIENDE ASSOCIATE

Macerata 09.03.2020

Info/32(NON SOLO RIFIUTI)/CORONAVIRUS: La nota informativa per le aziende diffusa da Confindustria

**CORONAVIRUS: LA NOTA INFORMATIVA DELLA REGIONE MARCHE,
ASUR MARCHE, AGENZIA REGIONALE SANITARIA
DIFFUSA DA CONFINSUTRIA E DIRETTA ALLE AZIENDE**

Ritorniamo ancora sull'argomento per diffondere questa nota in oggetto relativa alle indicazioni sui comportamenti dei datori di lavoro e aziende (che interessa in linea generale tutti anche al di fuori della Regione Marche) .

Riportiamo in calce, per tutto il contenuto, un quesito e la relativa risposta che spesso assale il datore di lavoro in questa straordinaria circostanza.

Per tutte le interessanti indicazioni si rimanda al testo della nota (anche in allegato) scaricabile dal link

https://www.confindustriamacerata.it/images/COVID2019_luoghi_di_lavoro.pdf

NOTA INFORMATIVA PER LE AZIENDE DEL TERRITORIO MARCHIGIANO, NEL PERIODO DI EPIDEMIA DA NUOVO CORONAVIRUS.

.....omissisi.....(vedere l'intero testo scaricabile dal link sopra indicato)

PREVENIRE LA DIFFUSIONE DI COVID-19 NEI LUOGHI DI LAVORO

..... Rischi, potenziali o in atto, da COVID-19 negli ambienti di lavoro nell'attuale situazione epidemica.

Il COVID-19, qualora vi sia esposizione potenziale o attuale in ambiente di lavoro, rientra tra gli agenti di rischio oggetto di valutazione ai sensi del D. Lgs 81/08?

Nell'attuale contesto di allerta, è stato più volte chiesto dai datori di lavoro delle aziende del territorio regionale se “si configura la necessità di effettuare una revisione della valutazione del rischio alla luce del rischio biologico da nuovo coronavirus” . Il D. Lgs 81/08 all'art. 28 comma 1, prevede l'obbligo per il datore di lavoro di valutare “tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari” e di adottare le misure di prevenzione e protezione idonee a ridurre il rischio contenendo l'esposizione. Ancor prima, l'art. 2087 del codice civile prevede un obbligo generale prevenzionistico di particolare rilievo: fa obbligo al datore di lavoro di “adottare nell'esercizio

dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, le esperienze e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro". In merito al rischio biologico, l'art. 266 del D. Lgs 81/08, precisa che le norme di cui al titolo X si applicano a "tutte le attività lavorative nelle quali vi è rischio di esposizione ad agenti biologici", senza esclusione di quelle in cui tale rischio non derivi dalla "deliberata intenzione di operare con agenti biologici" (es. quelle riportate a titolo esemplificativo nell' Allegato XLIV del D. Lgs 81/08). Il nuovo Coronavirus responsabile del COVID-19, rientra nella classe dei Coronaviridae elencata tra gli agenti biologici dell'Allegato XLVI del D. Lgs 81/08, con attuale classificazione in gruppo 2. Di ciò il Datore di Lavoro deve tener conto nella Valutazione dei Rischi di cui all'art 271 del D. Lgs 81/08, in analogia ad altri rischi biologici "sociali" che sono invece espressamente previsti nell'allegato XLVI della norma (ad esempio i virus influenzali A, B e C) i quali, in circostanze particolari, possono interessare con un impatto significativo qualunque ambiente di lavoro.

In riferimento alla attuale situazione di emergenza per il contrasto alla diffusione del COVID-19, si rimarca che le disposizioni di prevenzione e protezione stabilite con le recenti norme e direttive ad hoc in sede nazionale e regionale (decreti, ordinanze circolari ecc.) sono valide al fine di controllare la potenzialità di trasmissione dell'agente ed il rischio di contagio, tanto negli ambienti di vita quanto in quelli di lavoro. Ciascun datore di lavoro con la collaborazione ed il supporto del Servizio di Prevenzione e Protezione e del Medico Competente, dovrà verificare le modalità di adozione di tali indicazioni negli ambienti di lavoro della propria azienda. E' rilevante però distinguere le realtà aziendali in cui si ha un uso deliberato di agenti biologici (ad esempio laboratori di ricerca microbiologica) o in cui si ha una possibilità di esposizione, connaturata alla tipologia dell'attività svolta (strutture sanitarie) da tutte le altre attività nelle quali un'esposizione a COVID-19, potenziale

Le misure di prevenzione e protezione andranno, di volta in volta del caso, individuate nel rispetto del principio generale di proporzionalità tra entità del rischio e livello delle azioni da porre in essere, sempre in relazione all'evoluzione dell'epidemia e nel rispetto delle indicazioni fornite dalle Autorità competenti.